

Si tratta di disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38 (Informatizzazione INAIL)

La proposta di una banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall'INAIL, consente la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all'INAIL.

L'adozione della suddetta banca dati nazionale, consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un'analogia banca dati.

Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).

Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.

La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici - occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR 462/01) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39 (Apertura del conto in tesoreria per RFI)